

## **Regione Siciliana**

### **Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6**

#### **Art. 50**

##### **Vittime della mafia**

1. Il sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è erogato, a domanda, con decorrenza dall'anno in cui si è verificato l'evento delittuoso.

#### **Art. 51**

##### **Fruizione sociale beni confiscati alla mafia**

1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, è istituito un fondo di rotazione di lire 1.000 milioni nell'anno 2001 per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o produttivi individuati nei suddetti piani e studi.

2. Il fondo è alimentato dalle somme che i comuni provvederanno a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione. Indipendentemente dal finanziamento delle opere i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

#### **Art. 81**

##### **Contributi per la formazione civile degli alunni**

1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è anticipato al 30 aprile di ogni anno.

2. Per l'esercizio finanziario 2001 il termine è fissato al 30 maggio.